



PROPOSTA DI LEGGE N. 107

Presentata dai consiglieri Novelli, Dal Mas, Venier Romano

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

Presentata il 29 marzo 2010

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la legge 39 del 1990 definisce le norme a tutela degli animali domestici, per il controllo e la prevenzione del randagismo e istituisce l'anagrafe canina.

Questa legge, al momento della sua approvazione è stata innovativa, ma in vent'anni la nostra cultura e la nostra società sono cambiate sostanzialmente e con esse è mutata la concezione degli animali e il modo di concepire la relazione con l'uomo.

Negli anni, la normativa di riferimento a livello nazionale ed europeo ha introdotto nuove definizioni e sancito i diritti degli animali. Via via, ha assunto significato il concetto di animale "da compagnia" e quindi la detenzione degli animali con obiettivi diversi dallo sfruttamento per il consumo umano o di altro tipo, ma a scopo di compagnia o affezione, per la pet-therapy, a sostegno dei disabili, per la riabilitazione e nella pubblicità. L'animale è divenuto un soggetto titolare di diritti ed è dovere del detentore garantire il suo benessere.

La finalità di questa proposta di legge di modifica della legge 39 è quindi quella di adeguare la normativa regionale vigente al nuovo scenario.

Viene modificato il termine di iscrizione all'anagrafe canina, e si definisce la Banca Dati Regionale (BDR), introducendo l'obbligo di registrazione entro i due mesi di vita dell'animale; la registrazione, inoltre, deve avvenire, comunque, prima della cessione dell'animale. Il funzionamento della BDR sarà disciplinato da un apposito manuale operativo che la Direzione Centrale della Salute Integrazione socio sanitaria e Politiche sociali dovrà predisporre entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

La proposta stabilisce che i cuccioli possono essere allontanati dalla madre solo a partire dal 60° giorno di vita.

Si introduce l'obbligo per i veterinari nell'esercizio della loro attività professionale di accertare che l'animale sia provvisto di microchip.

All'interno della BDR, viene istituita la banca dati regionale per gli animali da compagnia diversi dai cani. La registrazione degli animali da compagnia diversi dai cani diviene obbligatoria qualora, sulla base di normative nazionali o europee, sia obbligatoria l'identificazione degli animali, come nel caso del trasporto degli animali al di fuori del territorio nazionale, ed è prevista su base volontaria in tutti gli altri casi.

Attualmente, si rileva una carenza nella disciplina delle colonie feline e per questa ragione è stato dedicato ad esse un articolo ad hoc. Al riguardo, con la presente proposta di legge, si modifica la normativa vigente individuando il Comune come soggetto responsabile del censimento delle colonie e degli interventi di carattere sanitario, che prima erano di competenza dell'Azienda sanitaria, avvalendosi comunque delle Aziende per i servizi Sanitari o stipulando convenzioni con veterinari a libera professione o con associazioni animaliste ed enti iscritti nell'elenco depositato presso la direzione regionale della sanità. Ai Comuni, inoltre, è data facoltà di istituire un elenco di volontari che manifestino la propria disponibilità ad accudire le colonie feline.

Per quanto riguarda le strutture di ricovero per gli animali ritrovati per i quali non sia identificabile il proprietario, viene garantito l'accesso alle strutture, a fini ispettivi e di controllo, anche al

Sindaco di un comune convenzionato o a un suo incaricato. La legge, inoltre, rimanda al regolamento di attuazione sia per la determinazione delle caratteristiche delle strutture di ricovero e delle modalità di gestione delle stesse che per la definizione delle tariffe minime concernenti le spese che i comuni devono sostenere per il mantenimento degli animali presso le strutture stesse.

Le strutture di ricovero e custodia gestite da privati o da enti o associazioni o imprese commerciali diverse da quelle individuate dall'articolo 15, al comma 2 (e quindi diversi da canili, gattili e centri convenzionati di recupero per altre specie animali) devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato/Regioni recepito con DGR n. 1317 dd. 01.06.2007.

La proposta di legge prevede la creazione di un registro di carico e scarico obbligatorio per tutte le strutture di ricovero o custodia e per gli esercizi per il commercio degli animali da compagnia.

A tutela dell'acquirente, al fine di responsabilizzare i commercianti di animali da compagnia viene introdotto l'obbligo di rilascio, per ogni animale venduto, di un'autocertificazione da parte del venditore attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.

A tutela di tutti gli animali da compagnia, viene esteso il divieto di cessione a scopo di sperimentazioni o spettacoli, che la legge 39 aveva previsto solo per i cani.

Si stabilisce che gli animali vaganti catturati devono essere immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip e restituiti prontamente al detentore, qualora questo sia identificabile. A questo scopo viene introdotto l'obbligo per i comandi di polizia locale di dotarsi di un dispositivo di lettura di microchip.

Inoltre, al fine di favorire e promuovere l'affido degli animali abbandonati, viene istituito in BDR un nuovo applicativo informatico denominato "Adotta un amico" al quale devono essere registrati gli animali contestualmente al loro ricovero presso una struttura di accoglimento pubblica o provata convenzionata.

Quanto ciò premesso ecco in sintesi l'articolato.

Art 1: definisce le finalità.

Art 2: riporta le definizioni di "animali da compagnia" e "detentore".

Art 3: individua responsabilità e doveri del detentore di un animale da compagnia.

Art 4: istituisce la Banca Dati Regionale (BDR) dell'anagrafe canina la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni e stabilisce la predisposizione, entro il termine di 30 giorni dell'entrata in vigore della legge, del manuale operativo della BDR che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 5: definisce gli obblighi relativi alla registrazione all'anagrafe canina.

Art. 6: definisce le procedure per l'identificazione degli animali e per la registrazione in BDR.

Art. 7: disciplina l'accesso ai dati dell'anagrafe canina nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8: istituisce la banca dati regionale per gli animali da compagnia diversi dai cani la cui gestione è demandata ai comuni. La registrazione è obbligatoria nei casi in cui le normative nazionali o comunitarie rendano obbligatoria l'identificazione degli animali ovvero volontaria in tutti gli altri casi.

Art. 9: individua le norme per l'identificazione degli animali da compagnia diversi dai cani, rimandando ai precetti definiti all'art. 6.

Art. 10: disciplina l'accesso ai dati della banca dati degli animali da compagnia diversi dai cani.

Art. 11: stabilisce che la Direzione centrale salute e protezione sociale tiene un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti aventi sede in regione e aventi le finalità previste dalla presente legge.

Art. 12: stabilisce il divieto di abbandono degli animali e disciplina le procedure da attuare qualora sia necessario l'allontanamento dell'animale dal proprio detentore al fine di collocarlo in un ricovero convenzionato pubblico o privato.

Art. 13: definisce e disciplina le colonie feline, individuando le competenze e le procedure funzionali alla sopravvivenza e al benessere della colonia

Art. 14: stabilisce procedure da attuare in caso di ritrovamento, cattura e soppressione degli animali e introduce l'obbligo per i comandi di polizia locale di dotarsi di un dispositivo di lettura di microchip.

Art. 15: stabilisce che i Comuni assicurano il mantenimento e la custodia degli animali ricoverati presso strutture proprie, pubbliche o private convenzionate, delle colonie e delle oasi feline e individua i servizi che le strutture devono garantire. Rimanda al regolamento di attuazione della legge per la definizione delle caratteristiche delle strutture e delle modalità di gestione e per la determinazione delle tariffe minime concernenti le spese che i comuni devono sostenere per il mantenimento degli animali.

Art. 16 : stabilisce che le strutture gestite da privati, enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle individuate dall'art. 15 devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato/Regioni recepito con DGR n. 1317 dd. 01.06.2007.

Art. 17 : istituisce l'obbligatorietà della tenuta del registro di carico e scarico da parte delle strutture di ricovero e custodia indicate all'art. 15 e degli esercizi per il commercio degli animali da compagnia con esclusione dell'attività di toelettatura e addestramento.

Art. 18: istituisce l'obbligo per gli esercenti il commercio di animali da compagnia di rilasciare un'autocertificazione per ogni animale venduto attestante età, razza, provenienza, genealogia, vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.

Art. 19: disciplina il diritto di accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate ai fini ispettivi e di controllo.

Art. 20: stabilisce che la Regione promuove e favorisce l'affido degli animali mediante la creazione in BDR di un applicativo informatico denominato "Adotta un amico" su canale informativo fruibile dai privati in ambiente web. Inoltre istituisce da parte della struttura di ricovero pubblica o privata convenzionata l'obbligo di inserimento dei dati degli animali ricoverati, contestualmente all'accoglimento degli stessi.

Art. 21: stabilisce che le Aziende per i servizi sanitari, attraverso i servizi veterinari e con la collaborazione delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari, predispongono interventi atti al controllo delle nascite.

Art. 22: stabilisce che la Regione predispone e attua attività di informazione ed educazione al fine di realizzare corretti rapporti uomo animale e sensibilizzare alla difesa dell'ambiente e al rispetto degli animali.

Art. 23: autorizza la Giunta regionale a corrispondere contributi in conto capitale finalizzati all'ammodernamento, all'acquisto e alla costruzione delle strutture definite all'art. 15.

Art. 24: individua le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni statuite dalla presente legge.

Art. 25: stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti integralmente ai comuni.

Art. 26: individua il termine di emanazione del regolamento di attuazione.

Art. 27: stabilisce le disposizioni transitorie e finali.

Art. 28: riguarda le norme finanziarie.

NOVELLI
DAL MAS
VENIER ROMANO

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge promuove e assume come finalità pubblica la tutela delle condizioni di vita degli animali da compagnia, nel quadro di un corretto rapporto uomo – animale – ambiente, anche attraverso l'educazione al rispetto degli stessi; favorisce il controllo e la riduzione del randagismo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), e successive modifiche e integrazioni e della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), anche attraverso l'istituzione dell'anagrafe canina regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Aziende per i servizi sanitari con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) animali da compagnia: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;

b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale da compagnia, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale.

Art. 3
(Responsabilità e doveri del detentore)

1. Nella regione Friuli Venezia Giulia chiunque detenga un animale da compagnia ne è responsabile ed è tenuto a:

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

c) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

- d) limitatamente a cani e gatti, non allontanare i cuccioli dalla madre prima del compimento del sessantesimo giorno d'età;
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- f) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- g) garantire la tutela di terzi da aggressione;
- h) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 4

(Istituzione della Banca Dati Regionale dell' anagrafe canina – BDR)

1. E' istituita la Banca Dati Regionale (BDR) dell'anagrafe canina la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.
2. Al funzionamento della BDR si provvede secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione e in armonia con il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche e integrazioni.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale viene adottato il manuale operativo della BDR che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 5

(Obbligo di registrazione all'anagrafe canina – BDR)

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo all' anagrafe canina (BDR) di cui all'articolo 4 secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Alla registrazione si deve provvedere:
 - a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
 - b) entro dieci giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati in BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione del cane prima della cessione.
3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha altresì l' obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza, gli eventi sotto elencati:
 - a) lo smarrimento accidentale del cane;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

- b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
 - c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
 - d) la morte del cane;
 - e) la variazione di residenza;
 - f) la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6

(Norme per l'identificazione e per la registrazione)

1. All'atto della identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione in BDR nei termini e con le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di attuazione può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.
4. L'operazione di identificazione e di registrazione in BDR è eseguita gratuitamente dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
5. Il regolamento di attuazione assicura l'organizzazione di un archivio dei dati delle anagrafi canine su base regionale.
6. E' fatto obbligo ai veterinari, nell'esercizio della loro attività professionale, di accertare che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, ai veterinari è fatto obbligo di darne comunicazione scritta al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, qualora autorizzati, di provvedere seduta stante alla identificazione e registrazione in BDR dell'animale.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

Art. 7

(Accesso ai dati dell'anagrafe canina)

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe canina (BDR), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e loro successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

(Istituzione della banca dati regionale per gli animali da compagnia diversi dai cani)

1. All'interno della BDR, è istituita l'anagrafe degli animali da compagnia, come definiti all'articolo 2, comma 1, diversi dai cani, per la registrazione:

a) obbligatoria, qualora l'identificazione dei medesimi sia resa obbligatoria dalla normativa nazionale o comunitaria vigente;

b) ovvero volontaria negli altri casi, secondo le modalità stabilite dal manuale di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Ai detentori che identificano e registrano i loro animali a titolo volontario, la Regione può concedere contributi per le spese sostenute per gli interventi veterinari di controllo delle nascite.

3. La gestione della banca dati, come per l'anagrafe canina, è demandata ai Comuni.

4. La registrazione alla banca dati regionale di cui al comma 1, lettera a), comporta gli stessi obblighi e le medesime sanzioni relative alla registrazione all'anagrafe canina.

Art. 9

(Norme per l'identificazione degli animali da compagnia diversi dai cani)

1. L'identificazione degli animali da compagnia diversi dai cani è disciplinata secondo i precetti normativi di cui all'articolo 6. Per gli animali da compagnia diversi dai cani, qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.

Art. 10

(Accesso ai dati della banca dati degli animali da compagnia diversi dai cani)

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 8, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003, ai sensi della legge regionale 7/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

Art. 11

(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali tiene un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 12

(Divieto di abbandono degli animali)

1. E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali da compagnia.
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale di cui all'articolo 4, comma 3, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.
3. Il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 11 e l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio per opportune iniziative di ricollocazione del medesimo presso privati che diano garanzie di buon trattamento.
4. I cani vaganti ai quali non risulti apposto il codice di identificazione sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 5 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Ove il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 15; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 43/1981, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, dispone il ricovero presso le strutture di cui all'articolo 15 di tutti gli animali da compagnia detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

Art. 13

(Colonie feline)

1. Ai sensi della presente legge, per colonia felina si intende un gruppo di almeno 5 gatti che vivono in libertà, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna.
2. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline avvalendosi, se del caso, del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle Associazioni animaliste e degli enti di cui all'articolo 11 dopo aver dato loro formale incarico in regime di convenzione, provvedendo in caso affermativo a darne pronta informazione all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

3. Agli interventi di carattere sanitario, che comprendono anche le sterilizzazioni chirurgiche per il programma per il controllo delle nascite, provvedono i Comuni tramite i servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e mediante veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con i Comuni medesimi.

4. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline comunicandolo alla Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.

5. Alle spese derivanti dalle attività di cui ai commi 2 e 3, provvedono i Comuni con i proventi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 24.

6. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero presso le strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio e gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 11 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o, per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo.

Art. 14

(Ritrovamento, cattura e soppressione)

1. Ferme rimanendo le disposizioni del Titolo II, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e successive modifiche e integrazioni, la cattura dei cani e degli altri animali da compagnia vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di pericolo per l'incolumità pubblica e di controllo delle nascite. Prima di effettuare gli interventi chirurgici di sterilizzazione finalizzati al controllo delle nascite, è obbligatorio attendere il termine di sessanta giorni dalla cattura, in modo da consentire al detentore di reclamare l'animale nei termini previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

2. La cattura per le finalità di cui al comma 1, è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente avvalendosi di personale dedicato dipendente o convenzionato.

3. La cattura è effettuata con metodi indolori, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento e tali da non arrecare danno all'animale.

4. Gli animali da compagnia vaganti che vengono rinvenuti devono essere immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione e:

a) se registrati nella BDR, devono essere prontamente restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

b) se non rintracciabili nella BDR devono essere trattati secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 4.

5. I comandi di polizia locale si devono dotare di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile al fine dell'effettuazione dei controlli di cui al comma 4.

6. Tutti gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e incurabili o risultino avere affezioni di comprovata pericolosità. Devono in ogni caso essere usati metodi eutanasci e l'eutanasia dev'essere preceduta dall'anestesia. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari. Qualora l'animale ritrovato risulti rintracciabile nella BDR è necessario ottenere il consenso del detentore ai fini della sua soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica in esame.

7. E' fatto divieto di cedere gli animali da compagnia a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli ai sensi della legge 281/1991 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 189/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

(Strutture di ricovero e custodia)

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata la custodia e il mantenimento dei cani, gatti e degli altri animali da compagnia, ai sensi dell' articolo 12, presso strutture proprie o private convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

2. A tali scopi possono essere utilizzati a seconda delle specie animali:

a) oltre ai canili dei Comuni singoli e associati e ai canili privati convenzionati i canili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954;

b) i gattili, di cui all'articolo 13, comma 6. I gatti devono essere preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia felina o di un'oasi felina;

c) luoghi ove insistono colonie o oasi feline. Per oasi felina si intende un luogo ritenuto idoneo dal Comune, di intesa con i veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari competente, per la collocazione di una colonia felina;

d) centri convenzionati di recupero per altre specie di animali e presenti nel territorio regionale.

3. Le strutture di cui al comma 2, lettere a), b) e d), devono essere conformi alle normative vigenti e devono essere sottoposte a controlli periodici da parte dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso le strutture deve essere tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali, come previsto all'articolo 17.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

4. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari attraverso il Servizio veterinario.

5. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni sono stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che devono sostenere i Comuni per il mantenimento degli animali. Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.

6. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e successive modifiche e integrazioni;

b) ricovero e custodia provvisoria dei cani e degli animali da compagnia catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che può avvenire trascorso il termine di sessanta giorni, come da articolo 2, comma 5, della legge 281/1991;

c) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà;

d) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali da compagnia nei casi di cui all'articolo 12, commi 2 e 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;

e) servizi di assistenza veterinaria.

Art 16

(Altre strutture di ricovero e custodia)

1. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 15, comma 2, che detengono animali da compagnia devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato/Regioni recepito con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317 (Indicazioni per l'applicazione nella Regione FVG dello Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).

Art 17

(Registro carico e scarico)

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articoli 15 e 16 e gli esercizi per il commercio degli animali da compagnia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della delibera Giunta regionale 1317/2007, con esclusione dell'attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

Art. 18

(Commercio di animali da compagnia)

1. Gli esercenti il commercio di animali da compagnia devono rilasciare per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite, l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.

Art. 19

(Diritto di accesso ai ricoveri)

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 15, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico – sanitarie è garantito a tutte le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 11, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.

2. E' inoltre garantito, per i medesimi fini, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 16 a tutte le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 11.

3. Dell'esito della visita qualora si rilevino inadeguatezze si può riferire con osservazioni scritte da inoltrare alla struttura veterinaria dell'Azienda per i servizi sanitari competente che provvederà in merito alle necessarie misure correttive informandone la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. Qualora si riscontrino problematiche di rilievo, è necessario segnalarle alle forze di polizia, unitamente al Corpo forestale regionale, che anche congiuntamente ai veterinari della Azienda per i servizi sanitari devono attivarsi per un pronto intervento.

3. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate, ai fini ispettivi e di controllo è garantito anche al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.

Art. 20

(Istituzione in BDR dell'applicativo informatico "Adotta un amico")

1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali da compagnia mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3. A questo fine viene istituita in ambiente web la rubrica "Adotta un amico".

2. Contestualmente al ricovero dell'animale presso una struttura pubblica o privata convenzionata, l'inserimento dei dati relativi all'animale nella rubrica "Adotta un amico" è reso obbligatorio secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

Art. 21

(Controllo della riproduzione animale)

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari con la collaborazione delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.

Art. 22

(Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione predispone e attua d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali d'informazione ed educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai proprietari di animali domestici e all'opinione pubblica in genere, nonché di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo – animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali. I programmi di informazione devono comprendere in particolare i seguenti argomenti:

a) i rischi di aumento del numero di animali non voluti e abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;

b) la necessità di scoraggiare:

1) il dono di animali da compagnia ai minori di 18 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;

2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;

3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia;

c) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina.

2. La Regione può finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni di cui all'articolo 11.

Art. 23

(Contributi)

1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 15, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Province, ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

Art. 24

(Vigilanza e sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa da euro a euro
2. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro a euro
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro ... a euro
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, si applica la sanzione amministrativa da euro ... a euro
5. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro ... a euro
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euroa euro
7. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, si applica la sanzione amministrativa euro ... a euro
8. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17 si applica la sanzione amministrativa da euro ... a euro
9. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 18 si applica la sanzione amministrativa da euro a euro
10. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro a euro

Art. 25

(Devoluzione dei proventi)

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle strutture e servizi dell'anagrafe canina e di quella delle specie animali da compagnia e da affezione (BDR).

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

Art. 26

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere emanato il regolamento di attuazione della medesima.

Art. 27

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.

Art. 28

(Norme finanziarie)

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 12

Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 43/1981 è il seguente:

Art. 19
(Attribuzioni del Sindaco)

Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell' Unità sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all' ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all' articolo precedente.

Emana, altresì, nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonché dall' articolo 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti settori dell' Unità sanitaria locale.

Nota all'articolo 14

Il testo dell'articolo 2 della legge 281/1991 è il seguente:

Art. 2
(Trattamento dei cani e di altri animali di affezione)

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Nota all'articolo 15

Il testo dell'articolo 84 del DPR 320/1954 è il seguente:

Art. 84

I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti.

Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.

Per il testo dell'articolo 2 della legge 281/1991, vedi nota all'articolo 14.

Nota all'articolo 17

Il testo dell'articolo 1 della DGR 1317/2007 è il seguente:

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, per le proprie competenze e in coerenza con i principi della L.R. 39/1990, si impegna a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pettherapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 107

<<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>

b) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;

c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;

d) "pet-therapy: utilizzo del rapporto essere umano- animale in campo medico e psicologico, avvalendosi di animali che rispondono a precisi requisiti . La pettherapy si divide in due distinte categorie:

Attività Assistite con Animali (Animal- Assisted Activities o AAA) e Terapie effettuate con l'ausilio di animali

(Animal-Assisted Therapy o AAT).

Le AAA si pongono come obiettivo primario il miglioramento della qualità di vita di alcune categorie di persone (anziani, detenuti, tossico dipendenti, non vedenti , ecc..).

Le AAT sono delle co-terapie finalizzate a migliorare le condizioni di salute di un paziente, mediante il raggiungimento di obiettivi definiti.

La pet-therapy è un'attività complessa che richiede il concorso di diverse discipline.